



# TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

## ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE A SEGUITO DI OPPOSIZIONE

- art. 410 c.p.p. -

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Roma,

letti gli atti del procedimento penale recante i numeri suindicati nei confronti di:

per i reati di cui agli artt. 171 ter L. 633/41

a scioglimento della riserva espressa nell'udienza in camera di consiglio tenuta a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero osserva quanto segue.

Dall'esame degli atti emerge con chiarezza, indipendentemente dalla natura dell'opera realizzata,

che la pubblicazione dell'elaborato non sarebbe avvenuta senza il richiesto consenso del coautor. Non vi è pertanto un fatto potenzialmente riconducibile all'ipotesi prospettata dal denunciante. Per mera completezza non si vede come possa essere integrata la violazione dell'art. 171 ter comma 2 lett. a bis) L. 633/41 con il semplice annuncio all'Ansa ripreso da altre fonti informative della realizzazione dell'opera. In relazione alla vicenda in argomento non vi sono pertanto fatti di rilevanza penale.

P.Q.M.

ordina l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Manda alla Cancelleria per richiedere la notificazione della presente agli interessati e per gli ulteriori adempimenti di competenza.